REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/81, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1962/81 della Commissione [3] ha stabilito i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente);

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno mantenere invariati in avvenire tali coefficienti;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 i coefficienti da applicare:

— all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro, sono indicati nell'allegato I;

— all'aiuto alla produzione per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 192 del 15. 7. 1981, pag. 13.

ALLEGATO I

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori (1)

Tenore di estratto secco		Imballaggi immediati di 1,5 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
12	14	52	54,6	57,2	59,8	62,4
14	16	58	60,9	63,8	66,7	69,6
16	18	64	67,2	70,4	73,6	76,8
18	20	70	73,5	77,0	80,5	84,0
20	22	78,3	82,2	86,1	90,0	94,0
22	24	83,6	87,8	92,0	96,1	100,3
24	26	88,9	93,3	97,8	102,2	106,7
26	28	94,2	98,9	103,6	108,3	113,0
28	30	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0
30	32	106,0	111,3	116,6	121,9	127,2
32	34	112,0	117,6	123,2	128,8	134,4
34	36	118,0	123,9	129,8	135,7	141,6
36	38	124,0	130,2	136,4	142,6	148,8
38	40	130,0	136,5	143,0	149,5	156,0
40	42	136,0	142,8	149,6	156,4	163,2
42	93	142,0	149,1	156,2	163,3	170,4
93	100	366,0	Tutti gli imballaggi			

(1) Tali coefficienti sono applicati integralmente a condizione che il rapporto peso semilordo/peso netto reale non superi i seguenti valori:

per la colonna (a): 112;
per la colonna (b): 117;
per la colonna (c): 122;
per la colonna (d): 127;
per la colonna (e): 138.

Qualora il rapporto in questione superi uno o più dei suddetti valori, il coefficiente da applicare per il calcolo dell'aiuto è ridotto in funzione della relazione tra il rapporto massimo e quello constatato.

ALLEGATO II

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione di prugne ed al prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente)

Calibri	Coefficienti
Numero di prugne secche ottenute da susine da innesto avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 %, per 500 g	
122 e più	40,000
120	50,000
118	52,732
116	54,550
114	56,368
112	58,186
110	60,000
108	61,822
106	63,640
104	65,458
102	67,276
100	69,094
99	70,000
98	70,912
96	72,730
94	74,548
92	76,366
90	78,184
88	80,000
86	81,820
84	83,638
82	85,456
80	87,274
78	89,092
77	90,000
76	90,910
74	92,728
72	94,546
70	96,364
68	98,182
66	100,000
64	101,818
62	103,636
60	105,454
58	107,272
56	109,090
55	110,000
54	110,908
52	112,726
50	114,544
48	116,362
46	118,180
44	120,000
42	121,816
40	123,634
38	125,452
36	127,270
34	129,088
33	130,000
32 e meno	130,906